



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Rifiuti

N.Reg. 57 del 20/02/2024

Treviso, 20/02/2024

Oggetto: DITTA METALLICA MARCON RECUPERO E COMMERCIO METALLI SRL - BREDÀ DI PIAVE, VIA DELLE INDUSTRIE, 8/I - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - RINNOVO CON MODIFICA SOSTANZIALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - D.LGS. 152/2006, PTA 2009, LR 3/2000, L.33/1985. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 638 del 06/11/2012, con cui la ditta Metallica Marcon Recupero e Commercio Metalli Srl (P.IVA 03971150267), con sede legale ed operativa in comune di Breda di Piave, via Delle Industrie n. 8/I, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti, catastalmente individuato al Foglio n. 11, mappale n. 1213, fino al 07/11/2022;

RICHIAMATO il DDP n. 303 del 12/06/2013, con cui è stato ridotto l'importo delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, in virtù della certificazione della Ditta UNI EN ISO 14001;

RICHIAMATO il DDP n. 332 del 13/08/2019, con cui sono state autorizzate modifiche all'impianto;

RICHIAMATO il DDP n. 334 del 09/09/2020, con cui è stato sostituito l'Allegato tecnico del DDP n. 332/2019;

VISTA l'istanza pervenuta in data 18/02/2022, assunta al prot. n. 9035 del 21/02/2022, con cui la Ditta ha richiesto le seguenti modifiche:

- inserimento nell'autorizzazione di nuovi codici EER;
- inserimento di un mulino macinatore per schede elettroniche, finalizzato al recupero di metalli R4;

VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione pervenuta in data 11/05/2022, assunta al prot. n. 25934 del 12/05/2022, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006;





DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/2006, la Ditta ha proseguito l'attività di gestione dell'impianto previa estensione delle garanzie finanziarie prestate, ad oggi valide fino al 18/06/2024, nelle more dell'emissione del presente provvedimento di rinnovo;

VISTA la seguente documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta:

- in data 27/02/2023, assunta al prot. n. 10309, in risposta alle richieste emerse nel corso della prima riunione dell'apposita conferenza dei servizi istruttoria, tenutasi in data 21/12/2022;
- in data 09/10/2023, assunta al prot. n. 59670, a completamento delle integrazioni già richieste nella sopracitata conferenza del 21/12/2022;
- in data 24/10/2023, assunta al prot. n. 63339, relativa alla normativa antincendio;

PRESO ATTO dei seguenti pareri espressi dagli Enti per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione alle richieste dalla Ditta:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, pervenuto in data 07/11/2023, assunto al prot. n. 66152, favorevole;
- Comune di Breda di Piave, pervenuto in data 07/11/2023, assunto al prot. n. 66264, favorevole;
- ARPAV UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti, pervenuto in data 07/07/2023, assunto al prot. n. 40731, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.lgs. 152/2006, favorevole in conformità ai criteri ivi fissati;
- Consorzio di Bonifica Piave, pervenuto in data 21/12/2022, assunto al prot. n. 73712, confermato con nota pervenuta in data 20/10/2023, assunta al prot. n. 62948, per lo scarico delle acque meteoriche afferenti al depuratore nel canale che confluisce nel Rio Bagnon, favorevole ai soli fini idraulici;

PRESO ATTO dell'esito favorevole della conferenza dei servizi decisoria svolta in data 08/11/2023, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Ditta, della Provincia di Treviso, dell'ARPAV per supporto istruttoria e dell'ULSS 2, conclusasi con assenso espresso all'unanimità degli Enti competenti ai sensi dell'art. 208, comma 3 del DLgs n. 152/2006 per l'autorizzazione alle modifiche sostanziali richieste dalla Ditta e al rinnovo dell'esercizio decennale dell'impianto, con le prescrizioni stabilite in esito all'esame istruttoria illustrato nel corso della medesima conferenza, risultanti dal relativo verbale posto agli atti della scrivente Amministrazione;

VISTA l'integrazione documentale pervenuta dalla Ditta in data 09/11/2023, assunta al prot. n. 66871, in esito alle decisioni della sopra citata conferenza di servizi decisoria del 08/11/2023;





RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e che il presente atto non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

RITENUTO di rinnovare, con il presente provvedimento, l'autorizzazione decennale all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti e contestualmente di approvare le modifiche richieste dalla Ditta, secondo le prescrizioni stabilite nella conferenza di servizi svolta in data 08/11/2023;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito secondo:

- la configurazione impiantistica approvata con DDP n. 332/2019, i quantitativi e l'Allegato Tecnico approvati con DDP n. 334/2020;
- la configurazione impiantistica, i quantitativi e i contenuti dell'Allegato Tecnico approvati con il presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione dell'avvio dell'impianto modificato;

RICORDATO che, per il progetto esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che resta di competenza comunale;

VISTE le istruttoria condotte dagli uffici della scrivente Amministrazione, Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 07/11/2023 e Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 02/11/2023;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

PRESO ATTO che la ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza fideiussoria n. 0060400072 e successive appendici, rilasciata da HDI Ass., con importo pari a Euro 67.440,00 (sessantasettemilaquattrocentoquaranta/00), stabilito in misura ridotta in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con data di scadenza il 18/06/2024 e termine per escutere il 18/06/2026;

b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 0397407595 emessa da HDI Ass., con un massimale assicurato di Euro 1.800.000,00 Euro (unmilioneottocentomila/00), stabilito in misura ridotta in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con opzione di tacito rinnovo;

ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di richiedere alla Ditta la trasmissione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero appendice di quella già vigente, nonché della polizza RCI inquinamento, per recepimento del presente provvedimento;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01201662545443 del 06/07/2022;





VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI il D Lgs n. 152/06 e la L.R. 3/2000;

VISTO il D Lgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il D Lgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTI la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D Lgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del D Lgs n. 267/2000;

DECRETA

ART.1 - La ditta Metallica Marcon Recupero e Commercio Metalli Srl (P. IVA 03971150267), con sede legale e operativa in via Delle Industrie n. 8/I in comune di Breda di Piave (TV), è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche dell'impianto di recupero di rifiuti sito in via Delle Industrie n. 8/I e insistente su area catastalmente identificata al foglio n. 11, mappale n. 1213, secondo la documentazione pervenuta in data 12/05/2022, assunta ai prott. nn. 25934 e 26211, pervenuta in data 21/02/2022, assunta al prot. n. 9035, integrata e modificata con la documentazione pervenuta in data 16/08/2022, assunta al prot. n. 47734, pervenuta in data 21/12/2022, assunta al prot. n. 73642, pervenuta in data 03/04/2023, assunta al prot. n.18284, pervenuta in data 09/10/2023, assunta al prot. n. 59670 e pervenuta in data 09/11/2023, assunta al prot. n. 66871, ed è altresì autorizzata all'esercizio dell'impianto.

La presente autorizzazione ha validità fino al 15/02/2034.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto, ogni modifica dei quali deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART.2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'Art. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e comprende:

- a) autorizzazione alle modifiche in conformità alla documentazione richiamata al precedente art. 1;
- b) autorizzazione all'esercizio secondo i seguenti provvedimenti: DDP n. 332/20019 (lay-out) e DDP n. 334/2020 (Allegato tecnico), fino alla data di avvio dell'impianto modificato, comunicata ai sensi del successivo art. 4;





c) autorizzazione all'esercizio con configurazione di layout, quantitativi e prescrizioni stabilite nell'Allegato tecnico al presente provvedimento, a partire dalla data di comunicazione di avvio di cui all'art. 4;

d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni previste nell'Allegato tecnico;

e) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di trattamento a servizio della Ditta, con recapito nel fossato di via delle Industrie recapitante nel Rio Bagnon.

ART.3 - L'impianto modificato, a partire dalla data di avvio di cui all'art. 4, deve essere gestito nel rispetto della documentazione progettuale e gestionale elencata all'art. 1, nonché secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali;

b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;

d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

ART.4 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta, almeno quindici giorni prima, di una comunicazione, recante in allegato:

a) l'attestazione a firma del legale rappresentante della Ditta della realizzazione degli apprestamenti tecnici all'impianto di recupero rifiuti approvati con il presente provvedimento;

b) le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 6;

c) la comunicazione della data di avvio effettivo dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento, subordinata alla restituzione per accettazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 6;

d) la nomina del collaudatore funzionale, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

ART.5 - Entro centottanta giorni dalla data di avvio dell'impianto modificato secondo la documentazione di cui all'art. 1, la Ditta deve trasmettere il collaudo funzionale con i contenuti di cui all'art. 25, comma 8 della LR n. 3/2000 relativo alle modifiche introdotte, comprensivo di relazione tecnica attestante:

a) la conformità dell'impianto secondo la documentazione approvata;

b) la funzionalità del sistema di triturazione schede elettroniche;





c) la funzionalità delle linee di recupero per i rifiuti di cui ai codici EER 080317*, 080318, 200307, 100804, 100811, 100814, 101003, 101011*, 101012, 120102, 120103, 120104, 120105, 120113, 120120*, 120121, 120199, 160122, 160304, 160306, 200133*; specificamente devono essere rendicontati i singoli flussi in ingresso, l'attività di selezione e cernita, i flussi di rifiuti che vengono generati e indicato il destino finale degli stessi, sia dal punto di vista qualitativo (tipologia di rifiuto, relativo codice EER e, in generale, informazioni dell'omologa) che quantitativo e va fornita adeguata documentazione fotografica;

d) i dati relativi ad almeno una serie completa di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto.

La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 6 - Per l'esercizio dell'attività la Ditta deve presentare/avere attive le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza RC Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto si deve prevedere che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo PEC;

b) nuova polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 67.440,00 (sessantasettemilaquattrocentoquaranta/00) o appendice della polizza vigente di adeguamento al presente provvedimento.

La garanzia e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla DGRV n. 2721/2014.

L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La garanzia deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.

In assenza di valida certificazione UNI EN ISO 14001, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente, entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

ART.7 - L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.





ART.8 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART.9 - L'impianto di recupero rifiuti deve adeguarsi alle norme tecniche stabilite dal decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti" nei tempi previsti dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

ART.10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART.11 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART.12 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART.13 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART.14 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART.15 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 11/05/2022, assunti al prot. n. 25934 del 12/05/2022.

ART.16 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'Area tecnica e gestionale UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV, e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART.17 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.





BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)





Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Metallica Marcon Recupero e Commercio Metalli Srl - Breda di Piave, Via delle Industrie, 8/I - Impianto di recupero rifiuti - Rinnovo con modifica sostanziale e autorizzazione all'esercizio - D.Lgs. 152/2006, PTA 2009, LR 3/2000, L.33/1985.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	METALLICA MARCON Recupero e Commercio Metalli S.R.L
Codice Fiscale e P.IVA	03971150267
n. REA	TV 312507
Sede Legale	Comune di Breda di Piave Via delle Industrie n. 8/I
Sistema di controllo della qualità/Regolamenti:	Certificazione ai sensi Regolamento CE n. 333/2011 Certificazione ai sensi Regolamento CE n. 715/2013 Certificazione UNI - EN ISO 9001 Certificazione UNI - EN ISO 14001

Ubicazione Impianto

Comune	Breda di Piave
Indirizzo	Via delle Industrie n. 8/I
Dati Catastali	Foglio 11 Mappale 1213
Coordinate Geografiche	Google maps: 45° 42'34.9"N 12° 18'19.7"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Z.T.O. D1 : insediamenti industriali e artigianali esistenti
N.T.O.(Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi) deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/04/2022	Art. 35 N.T.O. "D1 - Insediamenti industriali ed artigianali esistenti"
Variante Urbanistica	NO

**Classificazione impianto di gestione dei rifiuti**

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006" di cui all'Appendice 2 dell'Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022.

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	Selezione/Recupero metalli	R4
		SELEZIONE E CERNITA	Selezione-cernita-riduzione volumetrica-eliminazione frazioni estranee	R13 funzionale
2	TRATTAMENTO	TRATTAMENTI COMPLESSI	Miscelazione in deroga - miscelazione non in deroga	R12
				R13
3	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Accorpamento con medesimo codice EER diversi produttori	R12/R13
			Messa in Riserva	R13

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI**Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite**

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella. Per ogni singolo EER, sono indicate le operazioni di recupero consentite.

EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/Recupero metalli	Miscelazione e non in deroga	Miscelazione in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x	x		x		x	x
020107	Rifiuti derivanti della silvicoltura		x	x		x		x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazione e non in deroga	Miscelazione in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
020110	rifiuti metallici	x	x	x	x	x		x	x
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104		x	x		x		x	x
030301	scarti di corteccia e legno		x	x		x		x	x
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313		x					x	x
060315*	ossidi metallici contenenti metalli pesanti					x	x	x	x
060316	ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315*		x	x		x		x	x
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti					x	x	x	x
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri							x	x
070203*	solventi organici alogenati,							x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	soluzioni di lavaggio ed acque madri								
070213	rifiuti plastici	x	x	x		x		x	x
080317*	Toner per stampanti esauriti, contenenti sostanze pericolose		x			x		x	x
080318	Toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*		x	x		x		x	x
090106*	Rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici							x	x
090107	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x	x		x		x	x
090108	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x			x		x	x
100302	frammenti di anodi		x		x	x		x	x
100316	schiumature diverse da quelle di cui		x		x	x		x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	alla voce 100315*								
100501	scorie della produzione primaria e secondaria		X			X		X	X
100601	scorie della produzione primaria e secondaria		X			X		X	X
100602	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X			X		X	X
100701	scorie della produzione primaria e secondaria		X					X	X
100702	scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria		X					X	X
100804	polveri e particolato		X	X		X		X	X
100809	altre scorie		X			X		X	X
100810*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose					X	X	X	X
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce		X	X		X		X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazione e non in deroga	Miscelazione in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	100810*								
100814	frammenti di anodi	x	x	x		x		x	x
100903	scorie di fusione		x			x		x	x
101003	scorie di fusione		x	x		x		x	x
101011*	altri particolati contenenti sostanze pericolose		x	x		x	x	x	x
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 1010 11*		x	x		x		x	x
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109							x	x
110501	zinco solido	x	x		x	x		x	x
110502	ceneri di zinco		x			x		x	x
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi		x	x		x		x	x
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi		x	x		x		x	x
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		x	x		x		x	x
120104	polveri e particolato di		x	x		x		x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	materiali non ferrosi								
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X	X		X		X	X
120113	rifiuti di saldatura		X	X		X		X	X
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114							X	X
120116*	residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose							X	X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio							X	X
120120*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose		X	X	X			X	X
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*		X	X	X	X		X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti	x	x	x	x	x		x	x
140603*	altri solventi e miscele di solventi							x	x
150101	imballaggi in carta e cartone	x	x	x		x		x	x
150102	imballaggi in plastica	x	x	x		x		x	x
150103	imballaggi in legno		x	x		x		x	x
150104	imballaggi metallici	x	x	x	x	x		x	x
150105	Imballaggi in materiali compositi	x	x	x		x		x	x
150106	imballaggi in materiali misti	x	x	x		x		x	x
150107	imballaggi in vetro		x			x		x	x
150109	imballaggi in materia tessile		x			x		x	x
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	x	x	x			x	x	x
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i	x	x	x			x	x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	contenitori a pressione vuoti								
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X	X	X			X	X	X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	X	X	X		X		X	X
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		X			X		X	X
160117	metalli ferrosi	X	X	X	X	X		X	X
160118	metalli non ferrosi	X	X	X	X	X		X	X
160119	plastica	X	X	X		X		X	X
160122	componenti non specificati altrimenti	X	X	X	X	X		X	X
160211*	apparecchiature fuori uso contenenti							X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	clorofluorocarburi HCFC, HFC								
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		X	X	X	X	X	X	X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X	X	X	X		X	X
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		X	X			X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X	X	X		X	X
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose					X	X	X	X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*		X	X	X	X		X	X
160306	rifiuti		X	X		X		X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305*								
160601*	batterie al piombo		x			x	x	x	x
160602*	batterie al nichel-cadmio		x			x	x	x	x
160603*	batterie contenenti mercurio		x			x	x	x	x
160604	batterie alcaline (tranne 160603)		x			x		x	x
160605	altre batterie ed accumulatori		x	x		x		x	x
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	x	x			x		x	x
161001*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose							x	x
161002	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelle di cui alla voce 161001							x	x
170101	cemento					x		x	x
170102	mattoni					x		x	x
170103	mattonelle e					x		x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	ceramiche								
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		X			X		X	X
170201	legno		X	X		X		X	X
170202	vetro		X			X		X	X
170203	plastica	X	X	X		X		X	X
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301							X	X
170401	rame, bronzo, ottone	X	X	X	X	X		X	X
170402	alluminio	X	X	X	X	X		X	X
170403	piombo	X	X		X	X		X	X
170404	zinco	X	X		X	X		X	X
170405	ferro e acciaio	X	X	X	X	X		X	X
170406	stagno	X	X	X	X	X		X	X
170407	metalli misti	X	X	X	X	X		X	X
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	X	X	X	X	X	X	X	X
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di	X	X	X	X		X	X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	altre sostanze pericolose								
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	x	x	x	x	x		x	x
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	x	x	x				x	x
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		x					x	x
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		x	x				x	x
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x		x		x	x
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111		x					x	x
190114	ceneri leggere, diverse da		x					x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	quelle di cui alla voce 190113								
191001	rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x	x	x		x	x
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x		x	x
191201	carta e cartone	x	x			x		x	x
191202	metalli ferrosi	x	x	x	x	x		x	x
191203	metalli non ferrosi	x	x	x	x	x		x	x
191204	plastica e gomma	x	x	x		x		x	x
191205	vetro		x			x		x	x
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206		x	x		x		x	x
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	x	x	x	x		x	x	x
200101	carta e cartone	x	x			x		x	x
200102	vetro		x			x		x	x
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio						x	x	x
200133*	batterie e		x	x		x	x	x	x



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazioni e non in deroga	Miscelazioni in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
	accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie								
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*		X	X		X		X	X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi		X	X	X	X	X	X	X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135*		X	X	X	X		X	X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X		X		X	X
200139	plastica	X	X	X		X		X	X
200140	metallo	X	X	X	X	X		X	X



EER	DESCRIZIONE	Riduzione volumetrica	Eliminazione e frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero metalli	Miscelazione e non in deroga	Miscelazione in deroga	Accorpamento EER uguali provenienti da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali stesso produttore
		R12	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R4	R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
200307	rifiuti ingombranti	X	X	X		X		X	X

2. Tabella per operazioni di miscelazione non in deroga

I rifiuti per i quali nella Tabella punto 1 è consentita l'operazione "Miscelazione non in deroga R12" (relativa colonna barrata con "X") possono essere miscelati esclusivamente secondo le seguenti classi di miscelazione:

N.	Descrizione	EER	Tipologia di miscelazione	Destino presso impianto successivo
1	RAEE	160214 - 200136	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R3-R4
2	batterie al piombo	160601*- 200133*	2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
3	batterie nichel-cadmio	160602*- 200133*	2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
4	batterie mercurio	100603*- 200133*	2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
5	batterie alcaline	160604 - 200134	2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
6	batterie litio o nichel metallidrato o non previste da altre miscelazioni	160605 - 200134	2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
7	rifiuti inerti	170101 - 170102 - 170103 - 170107	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R5
8	scorie e paste saldanti	060315* - 060405*- 100810* - 101011* - 160303*	3: Accostamento di colli imballati senza sconfezionamento, al fine di	R4



	contenenti stagno e piombo		ottimizzare il trasporto verso impianti successivi	
9	cavi in alluminio o rame	160216 - 170411 - 160122 - 160118 (limitatamente ai cavi)	1: Commistione fisica dei rifiuti	R4
10	carta	150101 - 191201 - 200101	1: Commistione fisica dei rifiuti	R3
11	metalli ferrosi	020110 - 120121 - 120199 (limitatamente ai ferrosi) - 150104 - 160117 - 160216 - 160304 (limitatamente ai ferrosi) - 170405 - 191001 - 191202 - 200140	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
12	scaglie e ossidi metalli ferrosi	060316 - 120101 - 120102 - 190102 - 100903	1: Commistione fisica dei rifiuti	R4
13	metalli non ferrosi	020110 - 100302 - 100814 - 110501 - 120199-150104 - 160118 - 160216 - 160304 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R4
14	scaglie e ossidi di metalli non ferrosi	060316 - 100316 - 100501 - 100601 - 100602 - 100804 - 100809 - 100811 - 101003 - 101012 - 110502 - 120103 - 120104 - 120113	1: Commistione fisica dei rifiuti	R4
15	plastica	020104 - 070213 - 120105 - 150102 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203 - 191204 - 200139	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R3
16	vetro	150107 - 160216 - 170202 - 191205 - 200102	1: Commistione fisica dei rifiuti	R5
17	legno	020107 - 030105 - 030301 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di rifiuti (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R3
18	prodotti tessili	150109 - 150203	1: Commistione fisica dei rifiuti 2: Accostamento di colli (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R3
19	monitor e TV	160213*-200135*	Accostamento di colli (commistione fisica di rifiuti reversibile)	R3-R4-R5
20	toner	080318-160216-150102	Accostamento di colli (commistione fisica di rifiuti reversibile) - la miscelazione consentita per i contenitori, non le polveri di inchiostro	R3

L'operazione di miscelazione non in deroga deve essere eseguita secondo le pertinenti normative del settore per il recupero di EoW e/o i criteri di ammissibilità per gli specifici impianti di destino finale, come previsto dalla DGRV 119/2018.



Quantitativi gestibili

3. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: **1.000 t** di cui:

a.1) **570 t** di rifiuti soggetti a riduzione ricompresi nella tipologia 6.3. dell'allegato A della D.G.R.V. 2721/2014:

020104, 030105, 070213, 110501, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 160117, 160119, 160216, 160303, 170201, 170202, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170904, 190102, 191002, 191202, 191203, 191204, 191205, 191207, 20101, 200102, 200138, 200139, 200140;

a.2) **380 t** di rifiuti non soggetti a riduzione:

020107, 020110, 030301, 060314, 060316, 080318, 090107, 090108, 100302, 100316, 100501, 100601, 100602, 100701, 100702, 100804, 100809, 100811, 100814, 100903, 100103, 100112, 110110, 110502, 120113, 120115, 120121, 120199, 150109, 150203, 160106, 160118, 160122, 160214, 160304, 160604, 160605, 160801, 161002, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170411, 170604, 170802, 190112, 190114, 191001, 191201, 191212, 200134, 200136, 200307;

a.3) **50 t** di rifiuti pericolosi:

060315*, 060405*, 070201*, 070203*, 080317*, 090106*, 100810*, 101011*, 120116*, 120118*, 120120*, 140603*, 150110*, 150111*, 150202*, 160211*, 160213*, 160215*, 160303*, 160601*, 160602*, 160603*, 161001*, 170409*, 170410*, 200121*, 200133*, 200135*.

b) quantitativo annuale massimo ricevibile e trattabile: **10.000 t** di cui **2.800 t** a recupero R4;

c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili con operazione R4 per produzione materiale EOW: **10 t**.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

4. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER proveniente dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;



- b) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero R4 dell'impianto;
 - c) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - c.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - c.2) operazioni di eliminazione manuale di frazioni estranee;
 - c.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - c.4) operazioni di miscelazione in deroga (art. 187, c. 2 D. Lgs. n. 152/2006) di rifiuti aventi lo stesso codice EER e differenti classi di pericolosità HP;
 - c.5) operazioni di miscelazione non in deroga (art. 187 D. Lgs. n. 152/2006) di rifiuti aventi codice EER diverso ma analoghe caratteristiche merceologiche al fine di produrre frazioni merceologiche omogenee di rifiuti destinate a successivo recupero effettivo, secondo le Tabelle di miscelazione e le prescrizioni indicate al punto 2 del presente Allegato tecnico;
 - c.6) operazione di recupero R12 intese quali operazioni di selezione, cernita e lavorazione meccanica di spezzoni di cavo finalizzate alla separazione della guaina isolante del conduttore metallico da destinare a recupero presso successivi impianti di recupero terzi;
 - c.7) operazioni di recupero R12 di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) intese quali selezione, cernita e disassemblaggio limitatamente alle parti metalliche (ferrosi e non ferrosi) da avviare a successivo recupero finale o presso impianti terzi;
 - d) operazioni di adeguamento volumetrico R12 mediante ossitaglio al fine di ridurre la pezzatura e/o ottimizzarne il trasporto presso impianti terzi;
 - e) operazione di recupero dei metalli R4;
 - f) operazione di recupero di metalli e di composti metallici R4 da cavi di rame/alluminio mediante selezione, cernita e lavorazione manuale per asportazione del rivestimento in plastica.
5. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

6. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER ROTTAMI DI FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO



I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Il recupero R4 dei rifiuti metallici di ferro, acciaio e alluminio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 333/2011, che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Definizioni

«**rottami di ferro e acciaio**»: i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;

«**rottami di alluminio**»: i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;

«**detentore**»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;

«**produttore**»: il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**importatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**personale qualificato**»: personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;

«**controllo visivo**»: il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**partita**»: un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;
- i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1



dell'allegato I al Regolamento UE 333/2011;

- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;

- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II al Regolamento UE 333/2011;

- i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II al regolamento UE 333/2011;

- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 333/2011.

Dichiarazione di conformità

Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III del Regolamento UE 333/2011.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Gestione della qualità

Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 (Criteri per i rottami di ferro a acciaio) e 4 (Criteri per i rottami di alluminio) del Regolamento UE 333/2011, rispettivamente.

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2



degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;

- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011;
- monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011 (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011, rispettivamente;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;
- formazione del personale.

Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II al Regolamento UE 333/2011.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento UE 333/2011 è effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I al Regolamento UE 333/2011

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: 1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>organiche;</p> <p>3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;</p> <p>4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.</p> <p>1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.</p> <p>1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento.</p> <p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio .</p> <p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.</p>	<p>oggetti.</p> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;3) la precisione del metodo di monitoraggio;e 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. <p>Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l'audit.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p> <p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.</p> <p>Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p>



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile. 2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato. 2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.	I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
3. Processi e tecniche di trattamento	
3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi. 3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie. 3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo	



Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

ALLEGATO II al Regolamento UE 333/2011**Criteria per i rottami di alluminio**

Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 5\%$ in peso oppure la resa del metallo è $\geq 90\%$; Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito: 1) determinazione della massa (m 1) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920-1:2002); 2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920-1:2002);



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>1.3. I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche</p> <p>1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.</p> <p>1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2).</p> <p>1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.</p> <p>1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.</p>	<p>3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m 2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002;</p> <p>4) calcolo della resa del metallo $m [\%] = (m 2/m 1) \times 100$.</p> <p>Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:</p> <p>1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);</p> <p>2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo;</p> <p>3) la precisione del metodo di monitoraggio; e</p> <p>4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.</p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p> <p>Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.</p> <p>La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.</p> <p>Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.</p>



Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
<p>2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.</p> <p>2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.</p> <p>2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</p>	I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
3. Processi e tecniche di trattamento	
<p>3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente.</p>	

7. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO PER ROTTAMI di RAME

I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.



Il recupero R4 dei rifiuti di rame deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013, che si intende integralmente richiamato.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Definizioni

«**rottami di rame**»: i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;

«**detentore**»: la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;

«**produttore**»: il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**importatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

«**personale qualificato**»: personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;

«**controllo visivo**»: il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

«**partita**»: un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Criteri per i rottami di rame

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 (Dichiarazione di conformità) e 5 (Sistema di gestione) del Regolamento UE 715/2013.



Dichiarazione di conformità

Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato II del Regolamento UE 715/2013.

Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Sistema di gestione

1. Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento UE 715/2013;

Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

- monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013 (che comprenda anche campionamento e analisi);
- efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell'allegato I del Regolamento UE 715/2013;
- registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma dei precedenti quattro punti;
- osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;
- revisione e miglioramento del sistema di gestione;
- formazione del personale.

Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell'allegato I del Regolamento UE 715/2013.

L'accertamento del sistema di gestione della qualità secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento



UE 715/2013 è effettuato ogni tre anni.

ALLEGATO I del Regolamento UE 715/2013;**Criteria per i rottami di rame**

Criteria	Obblighi minimi di monitoraggio interno
Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero	
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli.	Personale qualificato classifica ogni partita.
1.2. La quantità totale di materiali estranei è $\leq 2\%$ in peso. Sono considerati materiali estranei: – metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame, – materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro, – materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche, – scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le particelle metalliche e gli oggetti in rame/leghe di rame dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori: – l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati), – il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione del trattamento, – la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio, nonché – la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei. Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.
1.3. I rottami non contengono ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento.	Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.
1.5. Non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicata la legislazione sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori adottata a norma del capo 3 del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio .	Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.
1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione e non superano i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di rame e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.8. I rottami non contengono PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche.	Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero	
2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili. 2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto «processi e tecniche di trattamento». 2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: – limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, e – fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.	I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
Punto 3. Processi e tecniche di trattamento	
3.1. I rottami di rame sono stati separati alla fonte o durante	



Criteri	Obblighi minimi di monitoraggio interno
<p>la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame dagli elementi non metallici e non di rame. I rottami di rame ottenuti dalle suddette operazioni devono essere tenuti divisi da altri rifiuti.</p> <p>3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.</p> <p>3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">– il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,– i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti,– i cavi sono stati trinciati o strappati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili,– i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti,– le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 1 sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.	

8. Il recupero R4 dei metalli **piombo e leghe di piombo** ai sensi dell'art. 184 -ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del parere End Of Waste di ARPAV assunto al prot. n. 42459 del 17/07/2021.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Piombo e leghe di piombo ai sensi del D.M 05/02/98 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 14057:2006.

a) Rifiuti ammissibili: rifiuti EER 170403 costituiti da rifiuti contenenti piombo recuperabile con le seguenti caratteristiche:

- a1. PCB e PCT <25 ppb;
- a2. frazioni estranee al piombo <20% ;



- a3. oli <10% in peso;
- a4. assenza di radioattività.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.

c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- c1. requisiti della norma UNI EN 14057;
- c2. oli e grassi <2% in peso;
- c3. PCB e PCT <25 ppb;
- c4. frazioni estranee al piombo <5% in peso come somma totale;
- c5. solventi organici <0,1% in peso;
- c6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
- c7. assenza di radioattività;
- c8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

9. Il recupero R4 dei rottami di stagno ai sensi dell'art. 184 -ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del parere End Of Waste di ARPAV assunto al prot. n. 42459 del 17/07/2021.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Rottami di Stagno ai sensi D.M. 05/02/1998 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 10432:2011

a) Rifiuti ammissibili: rifiuti EER 170406 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti stagno recuperabile con le seguenti caratteristiche:

- a1. PCB e PCT <25 ppb;
- a2. frazioni estranee allo stagno <20% ;
- a3. oli < 10% in peso;
- a4. assenza di radioattività.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed



eventuale selezione e cernita.

c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- c1. requisiti della norma UNI EN 14057;
- c2. oli e grassi <2% in peso;
- c3. PCB e PCT <25 ppb;
- c4. frazioni estranee allo stagno <5% in peso come somma totale;
- c5. solventi organici <0,1% in peso;
- c6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
- c7. assenza di radioattività;
- c8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

10. Il recupero R4 dei metalli **zinco e leghe di zinco** ai sensi dell'art. 184 -ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del parere End Of Waste di ARPAV assunto al prot. n. 42459 del 17/07/2021.

Si riportano di seguito i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Zinco e leghe di zinco ai sensi D.M. 05/02/1998 e conformi alle specifiche previste dalla norma UNI EN 14290:2004.

a) Rifiuti ammissibili: rifiuti EER 170404 costituiti da rifiuti non pericolosi contenenti zinco recuperabile con le seguenti caratteristiche:

- a1. PCB e PCT <25 ppb;
- a2. frazioni estranee allo zinco <20%
- a3. oli < 10% in peso;
- a4. assenza di radioattività.

b) Processi e tecniche di trattamento consentiti: i rifiuti sopra elencati sono sottoposti a verifica visiva ed eventuale selezione e cernita.

c) Caratteristiche degli EoW: gli EoW prodotti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:



- c1. requisiti della norma UNI EN 14290;
- c2. oli e grassi <2% in peso;
- c3. PCB e PCT <25 ppb;
- c4. frazioni estranee allo zinco <5% in peso come somma totale;
- c5. solventi organici <0,1% in peso;
- c6. polveri con granulometria <10 µm < 10% in peso delle polveri totali;
- c7. assenza di radioattività;
- c8. assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, nonché di materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

11. Per i rifiuti identificati con i codici EER 170407, 191002 e 191203, il recupero R4 delle frazioni derivanti dalle operazioni di selezione e cernita deve avvenire secondo i Reg. UE 333/2011 e 715/2013.

12. I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

13. Per il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto per i rottami di piombo, zinco e stagno di cui ai precedenti punti 8,9,10, la Ditta deve stilare una dichiarazione di conformità in base al modello MOD. 01 Rev. 00 del 27/03/2023, assunto al prot. n. 18284 del 03/04/2023 che deve essere conservata a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni.

Le eventuali verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

Le procedure di campionamento e di verifica di cui ai Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, sono utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle procedure sopra descritte.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.



Altre Prescrizioni

14. Non possono essere ritirati rifiuti con EER 200136 costituiti da apparecchiature contenenti CFC o HCFC.
15. I rifiuti in entrata costituiti da carta e cartone e da rottami di vetro, destinati al recupero di materia (carta e vetro EOW) presso impianti successivi, devono essere conformi a quanto riportato rispettivamente dal DM 188/2020 e dal Reg. UE 1179/2012.
16. L'operazione di recupero R4 per i rifiuti identificati con i codici EER 120199, 160122, 160213*, 160214, 160216, 160304, 191212, 200135* e 200136 è limitata alla parte metallica.
17. La Ditta, per i rifiuti identificati con il codice EER 160213* (apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212) deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a) l'operazione R4 è limitata alle parti metalliche che non sono venute a contatto con gli oli, quindi non contaminate;
 - b) gli oli risultanti dallo svuotamento dei serbatoi non devono contenere PCB.
18. L'operazione R4 per i rifiuti identificati con il codice EER 170409* (rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose) è consentita esclusivamente sul materiale non contaminati da oli e qualora sia possibile rimuovere manualmente la guaina catramata dal rifiuto.
19. L'operazione di miscelazione in deroga (Art. 187 comma 2 del D.Lgs 152/06) è consentita tra rifiuti aventi lo stesso codice EER e differenti classi di pericolo HP esclusivamente come mero accostamento di colli senza sconfezionamento, al fine di ottimizzare il trasporto verso impianti terzi, ad eccezione del rifiuto individuato dal codice 150202* per il quale è autorizzata la commistione fisica secondo quanto riportato nella documentazione tecnica fornita dalla Ditta.
20. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:
- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;



- b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni;
- f) i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;

21. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

- a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;
- b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico Responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico Responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;
- c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniquale volta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da



impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

d) per i codici appartenenti al capitolo 1912XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

22. Le modalità di caratterizzazione delle miscele in uscita devono seguire quanto espresso al paragrafo 3.2 della DGRV 119/2018, nello specifico per i gruppi di miscelazione dei metalli misti, la natura del metallo o della miscela di metalli destinati al recupero di materia.

23. Le operazioni R12 di miscelazione in deroga e non in deroga devono essere svolte in conformità ai criteri stabiliti dalla DGRV n. 119 del 07/02/2018, paragrafo 4.3 "Modalità gestionali"; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

a) la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

b) la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione;

c) la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità" come indicato nel Piano di Gestione Operativo Rev. 05 del 06/10/2023, trasmesso dalla Ditta con la nota assunta al prot. n. 59670 del 09/10/2023;

d) la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;

e) l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i EER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;



f) dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il lotto di rifiuti miscelati;

g) la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; il produttore della miscela deve effettuare i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;

h) le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo.

24. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

25. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12 e miscelazione R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati/miscelati, avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

26. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

27. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:



- a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
- zona controllo merci in entrata e radioattività;
 - aree stoccaggio rifiuti - formazione miscele - accorpamento;
 - aree dedicate al trattamento selezione/cernita, smontaggio, recupero ;
 - area lavorazione RAEE;
 - area stoccaggio rifiuti non conformi;
 - area rifiuti pericolosi;
- b) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati con i rispettivi codici EER mediante apposita cartellonistica riportante il codice corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006;
- c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto indicato nella planimetria Tavola U del 23/10/2023 assunta al prot. n.66871 del 09/11/2023, nel Piano di Gestione Operativa Rev. 05 del 06/10/2023, trasmesso dalla Ditta con la nota assunta al prot. n. 59670 del 09/10/2023, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento;
- d) le operazioni di miscelazione devono avvenire secondo i criteri stabiliti dalla DGRV n. 119 del 07/02/2018, rispettando le potenzialità indicate nel Piano di Gestione Operativa Rev. 05 del 06/10/2023 della Ditta e utilizzando il modello di scheda di miscelazione assunti al prot. n. 59670 del 09/10/2023;
- e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del Comune di Breda di Piave;
- f) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di



conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;

- g) i rifiuti identificati con EER 170802 (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*) devono essere stoccati in cassone dotato di chiusura a tenuta al fine di evitare fuoriuscite di liquidi;
- h) i rifiuti pericolosi e i fanghi devono essere stoccati all'interno del capannone;
- i) deve essere eseguita quotidianamente la pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e viabilità;
- j) per tutti i macchinari deve essere garantita la pulizia e manutenzione periodica;
- k) la messa in riserva di rifiuti eventualmente pulverulenti e/o umidi deve avvenire esclusivamente in contenitori e il travaso può essere effettuato esclusivamente da contenitore a contenitore, evitando dispersioni di polveri e liquidi;
- l) la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere condotta in conformità al D.lgs. 49/2014 e ai successivi decreti attuativi, limitatamente alle operazioni autorizzate;
- m) in caso di deposito dei rifiuti in cumuli, gli stessi devono essere tenuti separati da distanza fisica o mediante l'utilizzo di sistemi barriera (es. new jersey);
- n) la Ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei materiali metallici secondo quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 101/2020 e dall'Allegato XIX al medesimo decreto;
- o) I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006.

28. I lotti di rifiuti destinati a spedizione transfrontaliera devono essere accompagnati dalla scheda di omologa in uscita e la destinazione deve essere coerente e congrua con le operazioni di trattamento effettuate in impianto.

29. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

30. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.



31. La Ditta ha l'obbligo di valutare, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 nei tempi e con gli intervalli previsti, tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e di adottare le necessarie misure di prevenzione, protezione e sorveglianza sanitaria.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

32. Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata alla nota pervenuta in data 08/11/2023, e assunta al prot. n. 66871 del 09/10/2023.

33. Macinazione schede elettroniche

Punto di emissione **camino n. E1**

Parametro: polveri;

Valore limite di emissione: 10 mg/m³

Parametro: metalli nelle polveri;

Valore limite di emissione: Pb, Cr(VI): 0,1 mg/m³

Zn, Cu, Mn, Ni: 0,5 mg/m³

Sn, Cr(III) (somma): 2 mg/m³

34. Le emissioni generate dalle operazioni di riduzione volumetrica con ossitaglio sono confrontabili con quelle rilasciate dalle attività di saldatura di cui al punto hh) della Parte II dell'All. IV alla Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Per tali emissioni si prescrive l'adozione di particolari cautele con l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di idonei sistemi di filtrazione e rilascio dell'aria depurata in ambiente. Devono inoltre essere fissate e rispettate le procedure per la manutenzione periodica degli aspiratori mobili per la captazione e l'abbattimento delle emissioni generate, sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto mobile.

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazioni

Le emissioni rilasciate in atmosfera dai due impianti termici ad uso civile alimentati a gas naturale con potenzialità termica nominale complessiva pari a 48,76 kW risultano escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.



Procedura di messa in esercizio e a regime del mulino per la macinazione delle schede elettroniche (punto di emissione n. E1)

35. L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso.

36. Entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto la Ditta deve trasmettere alla Provincia di Treviso, con il collaudo funzionale previsto dall'art. 25 della L.R. 3/2000, i dati relativi ad almeno una serie completa di misure analitiche alle emissioni, da effettuarsi in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

37. Operazioni di macinazione schede elettroniche (punto di emissione n. E1)

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Modalità di esecuzione delle misure

38. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

39. I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa).

40. Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2018 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it-

41. Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.



Gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

42. L'esercizio dell'impianto di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui è collegato, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione.

43. Le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell'impianto di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

44. Le operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento dovranno essere documentate mediante annotazione degli interventi effettuati.

45. Qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico a esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento a esso collegato.

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

46. Il punto di emissione n. E1 deve essere dotato di una presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4" munita di controflangia.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2018 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

47. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l'accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.



Metodi analitici

- 48. Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati.
- 49. Metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri.
- 50. Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

51. Per l'individuazione dei punti di scarico si fa riferimento alla Tav.3 "Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque meteoriche e acque reflue domestiche" del 22/09/2011, scala 1:200, allegata all'istanza assunta al prot. n. 104644 del 10/10/2011.

52. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del piazzale destinato all'attività di recupero rifiuti, con recapito nel fossato di Via delle Industrie, confluyente nel Rio Bagnon, è autorizzato alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta. I referti d'analisi devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità competente;
- d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

53. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il



tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

54. E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche e nell'impianto di depurazione reflui diversi da quelli previsti dall'autorizzazione.

55. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere comunicata a questa Amministrazione.

56. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione con le modifiche prescritte nei punti di cui sopra.

57. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della pavimentazione delle aree di gestione dei rifiuti, alle strutture di contenimento, alle vasche, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

58. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

59. Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

60. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente competente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) D.Lgs 152/06, riportati nell'allegato L-qater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del D.Lgs 152/06.



La Ditta deve aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi con le misure di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08.

L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ALLEGATI

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola U - Disposizione aree di stoccaggio - Planimetria generale - Rev01	04/10/2023	66871/2023
2	Tavola 3 - Planimetria reti di raccolta e smaltimento acque meteoriche e acque reflue domestiche - scala 1:200	22/09/2011	104644/2011



**Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti**

Pratica. N° 369/2022

Resp. Procedimento:

Resp. Istruttoria: **CAMERIN NICOLA (0422/656489)**

COMMERCIO METALLO SRL

A:

METALLICA MARCON RECUPERO E

**VIA DELLE INDUSTRIE, N. 8/I
31030 BREDÀ DI PIAVE (TV)
METALLICAMARCON@PEC.IT**

OGGETTO: METALLICA MARCON RECUPERO E COMMERCIO METALLI SRL - COMUNE DI BREDÀ DI PIAVE, IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI DI VIA DELLE INDUSTRIE 8/I - AUTORIZZAZIONE DDP N. 57 DEL 20/02/2024 - GARANZIE FINANZIARIE - TRASMISSIONE POLIZZA N. 1305411392 E RELATIVA APPENDICE N. 3 CONTROFIRMATE DAL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE.

In riferimento alle garanzie finanziarie prestate dalla Ditta in indirizzo, si provvede a restituire copia digitale di spettanza della Polizza Fideiussoria n. 1305411392 e relativa appendice n. 3 rilasciate da HDI Assicurazioni, con scadenza il giorno **15/02/2034**, controfirmate digitalmente dal Beneficiario per accettazione.

A tal proposito si ricorda alla ditta che, secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 2721/2014 e dal DDP n. 57 del 20/02/2024, per l'esercizio dell'attività deve essere attiva anche la polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento, con l'importo ivi stabilito, inoltre essendo la stessa titolare di certificazione UNI-EN ISO 14,001 e fruendo perciò della conseguente riduzione degli importi garantiti, dovrà provvedere a trasmettere copia del rinnovo alla scadenza della certificazione vigente.

Distinti saluti

**Il Responsabile
Unità Operativa
Gestione dei Rifiuti**

MILAN MICHELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

